



**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE  
INTEGRATIVO 2019 PER IL PERSONALE DELL'AREA DEI  
PROFESSIONISTI SOTTOSCRITTO IL 4 MARZO 2020**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E  
TECNICO-FINANZIARIA**

**(redatta ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo 30  
marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 54  
del d.lgs. 150 del 2009)**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)**

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 40, comma 3 *sexies*, del D.lgs. n. 165/01, nonché in conformità agli indirizzi applicativi e agli "Schemi standard" definiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Circolare n. 25/2012.

La relazione illustrativa accompagna l'ipotesi di CCNI 2019 per il personale dell'Area dei Professionisti al fine di evidenziare il contenuto, la *ratio* e gli effetti con riferimento ai sistemi di incentivazione della produttività e della qualità del servizio.

### **Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del Contratto**

<b>Data di sottoscrizione</b>	04/03/2020
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2019
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	<p><b>Parte Pubblica:</b></p> <p>Il Presidente, il Direttore Generale, il Direttore centrale Risorse umane, il Direttore centrale Organizzazione e Comunicazione, il Direttore centrale Pianificazione e Controllo di gestione, il Direttore Regionale della Calabria, il Direttore Servizi al Territorio, il Direttore regionale del Molise, Il Direttore centrale Formazione e Sviluppo competenze.</p> <p><b>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:</b></p> <p>CGIL FP, CISL FP, UIL PA, FIALP, ANMI FEMEPA, ANMI ASSOMED SIVEMP FPM, FLEPAR e FP CIDA</p> <p><b>Organizzazioni sindacali firmatarie:</b></p> <p>CISL FP, FIALP, ANMI FEMEPA, FLEPAR e FP CIDA</p>

<b>Soggetti destinatari</b>		Professionisti del ramo legale, tecnico-edilizio e statistico-attuariale
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>		<p>Il Contratto risulta così articolato:</p> <p>a) Individuazione delle risorse disponibili per il fondo per la retribuzione accessoria, costituito sulla base della normativa legislativa e contrattuale vigente;</p> <p>b) modalità di ripartizione del fondo per il trattamento accessorio con specifico riferimento al sistema indennitario e alla retribuzione di risultato.</p> <p>c) allegati che riportano le misure dell'indennità di funzione professionale e dell'indennità di coordinamento.</p>
<b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno.</b>	<i>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno</i>
	<b>Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	<i>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli</i>
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	Il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 è stato adottato con Determinazione Presidenziale n. 36 del 9 maggio 2019, relativamente agli anni 2019-2021.
		Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10 del d. lgs. 33/2013 è stato adottato con la Determinazione Presidenziale n. 2 del 16 gennaio 2019, avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2020".
	L'obbligo di cui all'art. 10, comma 8, del d. lgs. n. 33/2013 è stato assolto mediante la pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale Inps "Amministrazione trasparente" del Piano della Performance e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.	
<b>Eventuali osservazioni</b>		

## **Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del Contratto - contesto di riferimento**

Gli articoli 40, 40 *bis* e 45 del d.lgs. n. 165/01 definiscono gli ambiti riservati rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge. In particolare, il comma 3 *bis* dell'art. 40 conferma un modello di contrattazione collettiva a struttura bipolare in cui il contratto integrativo mantiene una sua autonomia sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale.

Il trattamento economico fondamentale ed accessorio, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 165/01, è definito dai contratti collettivi, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3 *ter*, e all'art. 47 *bis*, comma 1, del medesimo decreto.

Il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali degli enti pubblici non economici, alla data di sottoscrizione del presente CCNI, risultano disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area VI (Enti pubblici non economici e Agenzie fiscali) per il quadriennio normativo 2006-2009 e bienni economici 2006-2007 e 2008-2009, sottoscritto il 21 luglio 2010.

La contrattazione integrativa è finalizzata ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance (ex art. 40, comma 3 *bis*, del d.lgs. 165/2001).

Le Amministrazioni pubbliche *"non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese"* nel rispetto del principio di corrispettività ex art. 7 comma 5 del d. lgs. 165 del 2001.

La presente ipotesi di CCNI, come di seguito analiticamente illustrata, risulta conforme al suddetto contesto normativo di riferimento.

### **Campo di applicazione (Articolo 1)**

La presente ipotesi di CCNI 2019 si applica al personale dell'Area dei professionisti del ramo legale, tecnico-edilizio e statistico-attuariale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ed è stata sottoscritta in conformità dei CCNL vigenti, nel rispetto dell'art. 40 del d.lgs. 165/2001.

Essa disciplina essenzialmente i profili economici del rapporto di lavoro relativamente all'anno 2019.

### **Fondo per la retribuzione accessoria (Articolo 2)**

Il fondo per la retribuzione accessoria del personale dell'Area dei professionisti per l'anno 2019 è costituito, ai sensi dell'art. 39, biennio economico 2006/2007, e dell'art. 10, biennio economico 2008/2009, del CCNL 21 luglio 2010, secondo le indicazioni di cui alle circolari del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 12 del 15 aprile 2011 e n. 20 dell'8 maggio 2015, in applicazione dell'art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Le risorse finanziarie sono utilizzate in un'ottica di valorizzazione del ruolo e dell'impegno dei professionisti. Le relative destinazioni sono riportate nella Relazione tecnico-finanziaria a cui si rinvia.

### **Indennità (Articoli 3, 4 e 5)**

Gli articoli 3, 4 e 5 della presente Ipotesi disciplinano rispettivamente l'*Indennità di funzione professionale*, l'*Indennità di coordinamento* e l'*Indennità di*

*Coordinatore generale*, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 40 e 45 del D.lgs. n. 165/2001 e dall'art. 80 del CCNL 2002-2005 del 1° Agosto 2006.

In particolare, relativamente all'*Indennità di funzione professionale*, l'articolo 101, comma 3, del CCNL 1° agosto 2006 ha previsto, al fine di semplificare la struttura retributiva, la corresponsione ai professionisti di "*un'unica indennità di funzione professionale connessa con l'esercizio delle funzioni di professionista, finalizzata a remunerarne le responsabilità, i rischi, gli oneri, le esigenze di autoaggiornamento, l'arricchimento professionale conseguente ai percorsi formativi indetti dagli enti*".

Con l'istituzione dell'indennità di funzione professionale cessano di essere corrisposte le altre indennità previste dall'art. 90, comma 1, lett. b), del CCNL 1994-1997. Il contratto in esame prevede, quindi, l'indennità di funzione professionale, che assorbe le precedenti indennità, denominate "arricchimento professionale", "indennità professionale", "indennità di autoaggiornamento". Detta indennità è corrisposta ai professionisti mensilmente per dodici mensilità, previa verifica dell'effettivo svolgimento dei suddetti incarichi ed in relazione ai livelli di responsabilità e all'arricchimento professionale conseguito.

L'*Indennità di coordinamento* è disposta in base all'art. 72 del CCNL 1994/1997, il quale prevede che "*gli Enti conferiscono ai professionisti delle singole aree professionali, secondo le rispettive articolazioni territoriali e le peculiari esigenze di funzionalità delle singole strutture professionali, incarichi di coordinamento generale, centrale e periferico aventi come contenuto la razionale distribuzione dei compiti tra i professionisti e la promozione della necessaria uniformità di indirizzo*". L'importo dell'indennità per tali incarichi è determinato nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19, comma 5, del CCNL 10 luglio 1997 in combinato disposto con l'art. 4 del CCNL 8 gennaio 2003.

L'*Indennità di coordinatore generale*, ai sensi dell'art. 91, comma 2, del CCNL 11 ottobre 1996, prevede che una quota della parte del fondo per la retribuzione

accessoria destinata alla retribuzione di risultato sia utilizzata per corrispondere ad un numero ristretto di professionisti, *“in relazione a responsabilità professionali di più elevato rilievo e ampiezza di competenze, un compenso diretto a riconoscere la peculiarità e l'intensità dell'impegno”*. L'ipotesi in esame, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del CCNL biennio economico 1996-1997, delinea esclusivamente gli aspetti economici, prevedendo l'art. 33, comma 2, del CCNL 21/07/2010 che gli enti, *“in relazione alle esigenze connesse alla propria organizzazione generale e all'organizzazione del lavoro nell'ambito di ciascuna area professionale, definiscono, con gli atti previsti dai propri ordinamenti, i requisiti, i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento della procedura selettiva nonché i criteri per la determinazione della durata degli incarichi di coordinamento generale nonché quelli per la revoca, anche anticipata, degli stessi”*.

Inoltre, è prevista la corresponsione di un compenso ai coordinatori centrali dei tre rami professionali con funzioni vicarie del coordinatore generale collegato allo svolgimento dell'incarico.

### **Iscrizione albi professionali (Articolo 6)**

Per i professionisti dipendenti, nei casi in cui sia richiesta l'iscrizione agli Albi professionali per lo svolgimento dell'attività professionale, è prevista la rimborsabilità della quota annuale d'iscrizione, come stabilito dall'art. 13 del CCNL biennio economico 2008-2009. L'onere per tale contributo è a carico delle risorse stabili del fondo per il trattamento accessorio dei professionisti.

## **Retribuzione di risultato (Articoli 7 e 8)**

La retribuzione di risultato per il personale dell'Area dei Professionisti viene attribuita sulla base dei criteri generali definiti ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. d), del CCNL 2002-2005 sottoscritto in data 1° agosto 2006.

L'erogazione della retribuzione di risultato è legata al sistema di valutazione di detto personale ed è attribuita, pertanto, per il 70% in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'anno di riferimento e per il restante 30% in relazione alla qualità della prestazione svolta.

Al fine di garantire la qualità dei servizi e delle prestazioni all'utenza, ai professionisti legali in missione presso le sedi di "eccezionale criticità", da individuare annualmente con provvedimento del Direttore Generale, è stata prevista la maggiorazione del 30% della retribuzione di risultato rapportato ai periodi di effettiva presenza nelle sedi.

Ai professionisti dei tre rami professionali con incarico di Coordinatore centrale con funzioni vicarie del Coordinatore generale è stata prevista la maggiorazione del 22% della retribuzione di risultato, collegata allo svolgimento dell'incarico. Dette maggiorazioni trovano applicazione solo nei confronti dei professionisti che abbiano raggiunto il 90% degli obiettivi definiti nel sistema di valutazione.

L'andamento in ordine al raggiungimento degli obiettivi viene effettuato con verifiche trimestrali, anche al fine di individuare eventuali criticità e porre in essere le azioni necessarie. Il pagamento dei relativi compensi è effettuato sulla base delle risultanze delle rilevazioni intermedie e, comunque, sulla base delle risultanze scaturite dalla valutazione della prestazione individuale.

## **Incentivo alla mobilità territoriale (Articolo 9)**

Il presente istituto contrattuale è stato disciplinato nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 90 del CCNL

11/10/1996, il quale espressamente prevede che: *“Le disponibilità del Fondo di cui all'art. 88 sono finalizzate, secondo le modalità e le misure concordate in sede contrattuale: ... omissis ... alla corresponsione di trattamenti di incentivazione alla mobilità sul territorio, secondo le esigenze funzionali degli enti, anche nelle forme previste per il personale dirigente”.*

L'incentivo alla mobilità territoriale, corrisposto nel limite del 5% delle risorse destinate alla retribuzione di risultato, spetta esclusivamente ai professionisti trasferiti, per esigenze organizzative, a seguito di interpello in diversa provincia rispetto a quella di residenza, a condizione che prendano effettivo servizio.

Le risorse non utilizzate tornano alla disponibilità della contrattazione integrativa e sono destinate a finanziare la retribuzione di risultato.

# **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

## **INTRODUZIONE**

La presente relazione tecnico-finanziaria, redatta utilizzando gli schemi di relazione predisposti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 25 del 19/7/2012, accompagna l'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo per il controllo e la certificazione della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (art. 40-bis, come sostituito dall'art. 55 del d.lgs. n.150 del 2009). L'ipotesi di contratto collettivo integrativo definito dalla delegazione trattante, unitamente alle presenti relazioni, è sottoposta all'attenzione del Collegio dei sindaci, quale organismo interno di controllo.

Il procedimento di controllo in materia di contrattazione integrativa, inoltre, prevede che l'ipotesi di contratto integrativo, sottoscritto e certificato dal competente organo di controllo, sia trasmesso, corredato dalla presente relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione illustrativa, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano congiuntamente la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi degli artt. 40-bis e 40, comma 3-quinquies del d. lgs. 165 del 2001 attualmente vigenti.

## **Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa**

Con determinazione del Direttore Generale n. 340 del 06 dicembre 2019 (allegato 1) è stato costituito il Fondo per il trattamento accessorio del personale dell'area dei professionisti per l'anno 2019 nella misura di euro 19.486.942,44.

Al fine della quantificazione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa per l'anno 2019 sono state individuate le risorse complessive lorde in applicazione delle norme contrattuali e di legge di riferimento, secondo le indicazioni di cui alle circolari del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 15 aprile 2011, n. 12 e 8 maggio 2015 n. 20 in applicazione dell'art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e dell'art. 23 comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

### **Quantificazione del limite di spesa 2019**

E' confermata la misura di contenimento della spesa prevista dal comma 2 dell'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per la quantificazione delle risorse disponibili da destinare alla contrattazione integrativa per l'anno 2019.

Tale previsione dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

In particolare, è stato quantificato l'ammontare complessivo delle risorse economiche da destinare al trattamento accessorio per l'anno 2019, al netto delle decurtazioni per risparmi strutturali ex art. 1 c. 456 della L. 147/2013 di euro 2.539.136,08.

Poiché le risorse disponibili, pari ad euro 20.023.839,19, sono superiori al corrispondente importo determinato per l'anno 2016, il totale delle risorse da destinare al fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2019 è stato ricondotto, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, al predetto valore individuato per l'anno 2016 pari ad euro 19.486.942,44.

<b>PROFESSIONISTI - COSTITUZIONE DEL FONDO</b>	<b>2019</b>
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	
Fondo 2004 certificato/parte fissa (art1 c189 l266/05) – risorse storiche	11.786.962,89
Incrementi ccnl 02-03 (artt. 99 c. 4 - 101 c. 2)	867.454,67
Incrementi ccnl 04-05 (art. 12 c. 1)	650.077,95
Incrementi ccnl 06-07 (art. 39 c.1)	1.407.237,03
Incrementi ccnl 08-09 (art. 10 c.1)	709.212,25
Ria Personale cessato base annua(CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	2.215.876,28
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (ex DPR 28/4/2006)	1.508.614,03
<b>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>	<b>19.145.435,10</b>
<b>Risorse variabili</b>	
Risorse art. 18 L. 88/89 (CCNL 1998/2001 art. 42 comma 2 lett. f)	3.397.672,59
Ria pers.cessato rateo anno cess.(CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	19.867,58
<b>Totale Risorse Variabili</b>	<b>3.417.540,17</b>
<b>TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI</b>	<b>22.562.975,27</b>
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	-623.021,76
Decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio 2014 rispetto al 2010	-1.916.114,32
<b>Totale risparmi strutturali</b>	<b>-2.539.136,08</b>
<b>Totale risorse disponibili</b>	<b>20.023.839,19</b>
<b>Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016</b>	<b>19.486.942,44</b>
<b>Totale risorse destinate al Fondo</b>	<b>19.486.942,44</b>

## Fonti di finanziamento

Il fondo per l'anno 2019 può contare su finanziamenti complessivi per euro 22.562.975,27, secondo la quantificazione delle risorse economiche previste dall'art. 42 del CCNL 98/2001, dall'art. 4 del CCNL biennio economico 2000-2001, dall'art. 1 c.2 del CCNL integrativo dell'8 gennaio 2013, dagli artt. 99 c. 4, 101 c. 2, biennio economico 2002/2003 e 12 c. 1 biennio economico 2004/2005 del CCNL del 1° agosto 2006 relativo al personale dirigente dell'area VI, dagli artt. 39 c.1, biennio economico 2006/2007 e 10 c. 1, biennio economico 2008/2009 del CCNL del 21 luglio 2010 relativo al personale dirigente dell'area VI e dall'art. 86 c. 3 e 4 del CCNL 1994/1997 per l'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali, nonché delle risorse certificate dagli organi di controllo in conseguenza dell'assunzione nei ruoli dell'ex Inpdap di 30 professionisti autorizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e secondo le modalità indicate dal Collegio dei Sindaci nel verbale n. 20 del 13/06/2007 di approvazione del CCIE 2006.

A detto importo è stata applicata la decurtazione per risparmi strutturali ex art. 1, comma 456 della legge 147/2013 pari ad euro 2.539.136,08, determinando l'importo delle risorse destinabili al fondo 2019 in euro 20.023.839,19.

Poiché detto importo è superiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (euro 19.486.942,44), l'ammontare delle risorse è stato ricondotto al predetto valore individuato per l'anno 2016 rideterminando il fondo nella misura di euro 19.486.942,44.

L'importo disponibile, pari a euro 19.486.942,44, così come previsto dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) al comma 191, è stato determinato esclusivamente tenendo conto degli incrementi degli importi fissi previsti dai contratti collettivi non confluiti nel fondo certificato 2004.

Le risorse che concorrono alla formazione del fondo sono evidenziate nella tabella che segue:

<b>Fondo per il trattamento accessorio del personale area dei professionisti</b>	<b>FINANZIAMENTO ANNO 2019</b>
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	19.115.795,36
Ria personale cessato annualità 2018	29.639,74
<b>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>	<b>19.145.435,10</b>
Ria personale cessato rateo 2018	19.867,58
Risorse variabili – finanziamento art 18 L. 88/89	3.397.672,59
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>3.417.540,17</b>
<b>Totale risorse fisse e variabili</b>	<b>22.562.975,27</b>
<i>Riduzione per riconduzione del tetto 2014 al limite soglia 2010</i>	-623.021,76
<i>Decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio 2014 rispetto al 2010</i>	-1.916.114,32
<b>Risorse disponibili ex art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010</b>	<b>20.023.839,19</b>
<b>Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016</b>	<b>19.486.942,44</b>
<b>Risorse disponibili ex art. 1 c. 236 L208/2015</b>	<b>19.486.942,44</b>

## **Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

### **Risorse storiche consolidate**

Tali risorse risultano dall'applicazione dell'art. 42 del CCNL 98/2001, dell'art. 4 del CCNL biennio economico 2000-2001, dell'art. 1. c. 2, del CCNL integrativo dell'8 gennaio 2003, degli artt. 99 c. 4, 101 c. 2, biennio economico 2002/2003 e 12 c. 1, biennio economico 2004/2005 del CCNL del 1° agosto 2006 relativo al personale dirigente dell'area VI, degli artt. 39 c.1, biennio economico 2006/2007 e 10 c. 1, biennio economico 2008/2009 del CCNL del 21 luglio 2010 relativo al personale dirigente dell'area VI e dell'art. 86, c. 3 e 4, del CCNL 1994/1997 per l'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali, nonché dalle risorse per assunzioni ex DPR 28/4/2006(ex Inpdap).

La quantificazione delle risorse storiche è data dalle seguenti partite:

Descrizione	Risorse storiche
CCNL 1998/2001 art.42c.2 lett.a) (risorse storiche)	4.633.897,00
CCNL 1998/2001 art. 42 c. 2lett.g,h,i	638.464,00
CCNL 2000/2001 art. 4 c.4 lett. a),b) c. 8, e applicazione art. 4 c. 10	2.022.778,00
CCNL integrativo 8.01.03 art. 1 c.2	645.325,00
CCNL 1994/1997 art.86 c. 3 e 4 (R.I.A. cessati – annualità a tutto il 2003)	3.731.446,89
Incremento risorse storiche (proporzione effettuata MEF unità in servizio 2004)	95.208,00
Incrementi CCNL 02-03 art. 99, c. 4, 101 c. 2 e CCNL 04-05 art. 12 c.1 primo alinea	19.844,00
Fondo 2004 certificato (parte fissa) <b>Totale</b>	11.786.962,89
Ex DPR 28/4/2006 risorse per assunzioni (*)	1.508.614,03
Incrementi CCNL 02-03 art. 99, c. 4 e 101 c. 2 (*)	867.454,67
Incrementi CCNL 04-05 art. 12 c.1 (*)	650.077,95
CCNL 2006/2007 art. 39 c. 1 (*)	1.407.237,03
CCNL 2008/2009 art. 10 c. 1 (*)	709.212,25
CCNL 1994/1997 art.86 c. 3 e 4 (R.I.A. cessati – annualità da 2004 a tutto il 2018) (*)	2.215.876,28
<b>TOTALE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE</b>	<b>19.145.435,10</b>

(\*) importi confluiti fra le risorse certe e stabili ai sensi dell'art.1 comma 191 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006).

## Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

### Ria personale cessato

Le risorse derivanti dai risparmi della retribuzione individuale di anzianità del personale dell'area dei professionisti cessato dal servizio vengono attribuite al fondo per la retribuzione accessoria.

Dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo, in via permanente, l'intero importo della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato, valutato su base annua, confluito tra le risorse certe e stabili.

Per l'anno in cui avviene la cessazione del rapporto, viene accantonato, per l'utilizzo nell'esercizio successivo, un importo pari al prodotto dell'importo mensile in godimento dal dipendente cessato, per il numero delle mensilità residue, compresa la tredicesima e le frazioni di mese superiori a quindici giorni, ai sensi del richiamato art. 86, c. 3 e 4, del CCNL 1994/1997.

L'importo risultante di euro 49.507,32 è dato dalla somma del rateo delle cessazioni dell'anno 2018 (pari ad euro 19.867,58) e della corrispondente annualità (pari ad euro 29.639,74) e si riferisce a n. 16 cessazioni avvenute nel corso dell'anno 2018 (allegato 2).

## **Sezione II - Risorse variabili**

### **Applicazione dell'art. 18 della legge 88/89**

L'importo complessivo dello 0,10% delle entrate 2019, quantificato sulla base delle entrate risultanti dai titoli dal I al II del bilancio preventivo dell'Istituto per l'anno 2019, ammonta a euro 355.837.746,37.

La somma complessiva destinabile al finanziamento dei fondi per i trattamenti accessori del personale dell'Istituto, in applicazione di quanto previsto all'art. 67 comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede la riduzione del 20% del finanziamento, detratti gli oneri riflessi e l'IRAP, è pari ad euro 214.173.009,34.

<b>FINANZIAMENTO ART. 18 L. 88/89</b>	<b>PREV. 2019</b>
Entrate TITOLO I - TITOLO II preventivo 2019	355.837.746.374,31
0,10%	355.837.746,37
<b>Riduzione art. 67 c. 3 l. 33/2008</b> 80%	284.670.197,10
Oneri riflessi e IRAP 32,916%	- 70.497.187,76
<b>Stanziamiento per fondi 2019</b>	<b>214.173.009,34</b>

La ripartizione tra le diverse tipologie di personale determina le seguenti quote di stanziamento:

	<b>Importo</b>
Aree professionali ABC	203.388.567,87
Medici	3.620.993,79
Dirigenti 2^ fascia	3.453.295,88
Professionisti	3.397.672,59
Dirigenti 1^ fascia	312.479,21
<b>Totale</b>	<b>214.173.009,34</b>

### Sezione III – Decurtazioni del Fondo

#### Decurtazione permanente ex art. 1, c. 456, L. 147/2013

È confermata, anche per l'anno 2019, la quantificazione dei risparmi strutturali determinati nella misura di euro 2.539.136,08 effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

#### Decurtazione ex art. 23, comma 2, d.lgs.75/2017

Dal 1° gennaio 2017, il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, ha modificato la misura di contenimento della spesa.

Tale previsione dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

L'importo della predetta riduzione è pari ad euro 536.896,75.

### Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	19.145.435,10
b) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione	3.417.540,17
<i>Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010</i>	- 623.021,76
<i>Decurtazione per rid. personale art. 9 c. 2bis II parte L.122/2010</i>	- 1.916.114,32
<i>Totale risorse disponibili</i>	20.023.839,19
<i>Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016</i>	19.486.942,44
<b>c) Totale Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>19.486.942,44</b>

**Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Sezione non pertinente.

**Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa****Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.**

L'importo di euro 7.382.960,79 è destinato a remunerare le seguenti partite:

<b>Destinazioni non regolate specificamente da CI sottoposto a certificazione</b>		
CCNL 94/97 art. 91 c. 2 – CCNL 96/97 art. 19 c. 3	Indennità coordinatore generale	93.500,00
CCNL 2008/2009 art. 10 c. 2	Indennità di toga – avvocato/avv. cassazionista -	1.738.853,64
CCNL integrativo 8.1.2003 art. 4 c. 1	Indennità di coordinamento	1.674.214,62
CCNL 2002/2003 art.101 c.3 e 4	Indennità di funzione professionale	3.876.392,53
<b>TOTALE</b>		<b>7.382.960,79</b>

**Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

## Retribuzione di risultato

L'importo di euro 12.103.981,65 è destinato a remunerare la retribuzione di risultato di cui all'art. 80, c.1, lettera d), del CCNL 1/8/2006 ed è comprensivo dell'importo di euro 3.397.672,59 per i risultati conseguiti dai professionisti nella realizzazione dei progetti speciali di cui all'art. 18 della legge 88/89 (art.8 dell'ipotesi CCNI 2019).

<b>Destinazioni specificamente regolate da CI sottoposto a certificazione</b>		
CCNL 2002/2005 art.80 c.1. d)	Retribuzione di risultato	8.706.309,06
CCNL 1998/2001 art.42 c.2 l.f	Incentivo progetti speciali	3.397.672,59
<b>TOTALE</b>		<b>12.103.981,65</b>

## Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Sezione non pertinente

## Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	7.382.960,79
b. Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	12.103.981,65
c. Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	--
d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	19.486.942,44

## Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno precedente

### Tabella 1

Schema generale riassuntivo di costituzione del fondo Anno 2019 e confronto con il corrispondente Fondo 2018.

	Fondo 2019	Fondo 2018
<b>COSTITUZIONE DEL FONDO</b>		
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>		
<i>Risorse storiche</i>		
Fondo 2004 certificato/parte fissa (art.1 c 189 L. 266/05)	11.786.962,89	11.786.962,89
<b>sub tot</b>	<b>11.786.962,89</b>	<b>11.786.962,89</b>
<i>Incrementi contrattuali</i>		
Incrementi CCNL 2002-2003 art.99 comma 4e101 comma 2	867.454,67	867.454,67
Incrementi CCNL 2004-2005 art.12, comma 1	650.077,95	650.077,95
Incrementi CCNL 2006-2007 art.39, comma 1	1.407.237,03	1.407.237,03
Incrementi CCNL 2008-2009 art.10, comma 1	709.212,25	709.212,25
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i>		
Ria personale cessato base annua (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	2.215.876,28	2.186.236,54
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	1.508.614,03	1.508.614,03
<b>sub tot</b>	<b>7.358.472,21</b>	<b>7.328.832,47</b>
<b>Totale risorse Fisse con carattere di certezza e stabilità</b>	<b>19.145.435,10</b>	<b>19.115.795,36</b>
<i>Risorse variabili</i>		
Risorse art. 18 L. 88/89 (CCNL 1998/2001 art. 42 comma 2 l. f)	3.397.672,59	3.377.395,55
Ria pers. Cessato rateo anno cess.(CCNL1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	19.867,58	11.032,93
<b>Totale Risorse Variabili</b>	<b>3.417.540,17</b>	<b>3.388.428,48</b>
<b>Totale Risorse fisse e variabili</b>	<b>22.562.975,27</b>	<b>22.504.223,84</b>
<b>Decurtazione del fondo</b>		
Decurtazione per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2bis prima parte L.122/2010 risparmi strutturali ex c.456 L.147/2013)	-623.021,76	-623.021,76
Decurtazione per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2bis seconda parte L.122/2010 risparmi strutturali ex c.456 L.147/2013)	-1.916.114,32	-1.916.114,32
<b>Totale decurtazione permanente ex art. 1, c. 456 L. 147/2013:</b>	<b>-2.539.136,08</b>	<b>-2.539.136,08</b>
<b>Totale risorse disponibili</b>	<b>20.023.839,19</b>	<b>19.965.087,76</b>
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016	-536.896,75	-478.145,32
<b>Fondo 2016</b>	<b>19.486.942,44</b>	<b>19.486.942,44</b>
<b>Risorse del Fondo sottoposte a certificazione</b>	<b>19.486.942,44</b>	<b>19.486.942,44</b>
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	19.145.435,10	19.115.795,36
Risorse variabili	3.417.540,17	3.388.428,48
Decurtazione del Fondo	-3.076.032,83	-3.017.281,40
<b>Totale risorse fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>19.486.942,44</b>	<b>19.486.942,44</b>

Tabella 2

Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo Anno 2019 e confronto con il corrispondente Fondo 2018.

## PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO

	Fondo 2019	Fondo 2018
<b>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>		
Indennità coordinatore generale	93.500,00	95.115,59
Indennità di toga - avvocato -	120.286,88	172.700,81
Indennità di toga - avvocato cassazionista -	1.618.566,76	1.590.006,61
Indennità di coordinamento	1.674.214,62	1.512.152,43
Indennità di funzione professionale	3.876.392,53	4.003.931,90
<b>Totale Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	<b>7.382.960,79</b>	<b>7.373.907,34</b>
<b>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>		
retribuzione di risultato	8.706.309,06	8.735.639,55
Incentivo progetti speciali	3.397.672,59	3.377.395,55
<b>Totale Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	<b>12.103.981,65</b>	<b>12.113.035,10</b>
<b>Destinazioni del Fondo sottoposte a certificazione</b>		
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	7.382.960,79	7.373.907,34
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	12.103.981,65	12.113.035,10
<b>Totale destinazioni del Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>19.486.942,44</b>	<b>19.486.942,44</b>

## **Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria**

### **Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione**

Le risorse certe e stabili del fondo coprono ampiamente le destinazioni fisse, in misura tale da non esporre minimamente al rischio di superamento della disponibilità.

I finanziamenti, determinati ai sensi dei punti precedenti, trovano capienza nello stanziamento del capitolo di spesa 4U1102021 del bilancio assestato 2019 dell'Istituto.

La spesa in conto 2019 è stata costantemente monitorata dalla *Direzione centrale risorse umane* ed i budget per l'erogazione della retribuzione di risultato sono stati determinati in coerenza con i livelli di spesa, sostenuta e da sostenere, riferiti alle destinazioni fisse e non disponibili.

### **Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.**

Il fondo certificato per l'anno 2018 ammonta ad euro 19.486.942,44.

Il totale delle somme pagate e in conto residui risulta imputato sul capitolo di bilancio 2018 4U1102021.

## ALLEGATO 1

### DETERMINAZIONE N. 340 DEL 06 DICEMBRE 2019

OGGETTO: Costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei Professionisti, anno 2019.

#### IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;
- Vista la legge 9 marzo 1989 n. 88;
- Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
- Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2017 con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- Visto il Decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26;
- Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, modificato da ultimo con la determinazione presidenziale n.125 del 26 luglio 2017;
- Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;
- Visto l'art. 88 del CCNL 1994-1997 relativo all'Area della Dirigenza e delle specifiche tipologie professionali sottoscritto in data 11/10/1996, che, nel definire il fondo per la retribuzione accessoria dei professionisti, prevede che presso ogni ente dotato di professionisti è costituito un Fondo, a valere sulle risorse annualmente precostituite, per la corresponsione di trattamenti economici accessori correlati allo svolgimento di funzioni comportanti specifiche responsabilità, al livello e alla qualità della prestazione professionale ed ai risultati conseguiti;

1

- Considerata la quantificazione delle risorse stabilita dal CCNL 1994-1997, biennio economico 1994-1995, dal CCNL 1998-2001, biennio economico 1998-1999 e biennio 2000-2001, dal CCNL integrativo sottoscritto in data 8/01/2003 relativo al personale dell'Area dei professionisti e dell'Area medica del comparto EPNE in attuazione dell'art. 33 del CCNL 16/02/1999, dal CCNL 2002-2005, biennio economico 2002-2003 e biennio economico 2004-2005, dal CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-2007 e biennio economico 2008-2009;
- Visto il d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto l'art. 1, commi 189 e 191 della legge 266/2005, 'Legge Finanziaria 2006', come novellato dall'art. 67, comma 5, del d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, relativo all'individuazione delle risorse finanziarie disponibili;
- Visto l'art. 67 del d.l. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge n.133/2008, in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi;
- Visto l'art. 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato ed integrato dall'art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) relativo al contenimento delle spesa in materia di pubblico impiego;
- Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 12 del 15 aprile 2011, di applicazione dell'art. 9 del d.l. del 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell' 8 maggio 2015.
- Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 che conferma che il Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo, in applicazione delle regole contrattuali e normative vigenti;
- Visto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75;

2

DETERMINA

la costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei professionisti, anno 2019, con le modalità e gli importi di seguito indicati.

- La quantificazione delle risorse finanziarie destinate al trattamento economico accessorio per l'anno 2019, è effettuata in ossequio al comma 456, articolo 1 della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014), nonché al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che ha previsto: *"..... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*.
- Le risorse disponibili, determinate al netto dei risparmi strutturali ex articolo 1 comma 456 della legge n. 147/2013 di euro 2.539.136,08, sono pari ad euro 20.023.839,19.
- Poiché le risorse disponibili sono superiori al corrispondente importo determinato per l'anno 2016, il totale delle risorse da destinare al fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2019 è stato ricondotto, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al predetto valore determinato per l'anno 2016, pari ad euro 19.486.942,44.

<b>COSTITUZIONE DEL FONDO</b>	<b>2019</b>
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	
Fondo 2004 certificato/parte fissa (art1 c189 l266/05) – risorse storiche	11.786.962,89
Incrementi ccnl 02-03 (artt. 99 c. 4 - 101 c. 2)	867.454,67
Incrementi ccnl 04-05 (art. 12 c. 1)	650.077,95
Incrementi ccnl 06-07 (art. 39 c.1)	1.407.237,03
Incrementi ccnl 08-09 (art. 10 c.1)	709.212,25
Ria Personale cessato base annua (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	2.215.876,28
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (ex DPR 28/4/2006)	1.508.614,03
<b>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</b>	<b>19.145.435,10</b>
<b>Risorse variabili</b>	
Risorse art. 18 L. 88/89 (CCNL 1998/2001 art. 42 comma 2 lett. f)	3.397.672,59
Ria pers.cessato rateo anno cess. (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	19.867,58
<b>Totale Risorse Variabili</b>	<b>3.417.540,17</b>
<b>TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI</b>	<b>22.562.975,27</b>
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	-623.021,76
Decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio 2014 rispetto al 2010	-1.916.114,32
<b>Totale risparmi strutturali</b>	<b>-2.539.136,08</b>
<b>Totale risorse disponibili</b>	<b>20.023.839,19</b>
<b>Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016</b>	<b>19.486.942,44</b>
<b>Totale risorse destinate al Fondo</b>	<b>19.486.942,44</b>

Gabriella Di Michele



## ALLEGATO 2

## PERSONALE PROFESSIONISTA CESSATO NEL CORSO DELL'ANNO 2018

	QUALIFICA	DATA CESSAZIONE	RIA MENSILE	RATEI ANNO	ANNUALITA
1	LEG.1L	01/11/2018		-	-
2	LEG.1L	01/03/2018		-	-
3	LEG.2L	01/08/2018	63,36	343,20	823,68
4	LEG.2L	21/12/2018	107,6	-	1.398,80
5	LEG.2L	01/04/2018	146,69	1.430,23	1.906,97
6	LEG.2L	01/02/2018	513,27	6.116,47	6.672,51
7	TEC.ED.1L.	01/01/2018	51,27	666,51	666,51
8	TEC.ED.1L.	01/02/2018	61,8	736,45	803,40
9	TEC.ED.1L.	01/03/2018	107,6	1.165,67	1.398,80
10	TEC.ED.1L.	01/03/2018	107,6	1.165,67	1.398,80
11	TEC.ED.1L.	01/01/2018	167,64	2.179,32	2.179,32
12	TEC.ED.1L.	01/09/2018	209,39	907,36	2.722,07
13	TEC.ED.1L.	01/03/2018	297,5	3.222,92	3.867,50
14	TEC.ED.1L.	01/08/2018		-	-
15	TEC.ED.1L.	07/02/2018		-	-
16	TEC.ED.2L.	17/09/2018	446,26	1.933,79	5.801,38
			<b>Totale</b>	<b>19.867,58</b>	<b>29.639,74</b>
					<b>49.507,32</b>